

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

«AMICI DELLA BIBLIOTECA DEL CONVENTO DI FAIDO»

1. Denominazione

Con il nome «Amici del Convento di Faido» è costituita un'associazione secondo gli artt. 6° ss. del Codice Civile Svizzero (CCS).

2. Sede

L'associazione ha sede presso il Comune di Faido.

3. Scopo

L'associazione ha per scopo primario la tutela del patrimonio librario del Convento di Faido, promuovendone la catalogazione e la conservazione secondo i criteri suggeriti dal Centro di Competenza per il Libro Antico (CCLA) della Biblioteca Salita dei Frati di Lugano, raccogliendo a tal fine i fondi necessari. Può inoltre promuovere attività e altre manifestazioni a carattere sociale e culturale, concordandole con i Frati Cappuccini del Convento.

4. Rapporti con i Cappuccini

I rapporti tra l'associazione e l'Associazione dei Cappuccini della Svizzera italiana sono regolati, per quanto necessario, da apposite convenzioni approvate, per l'associazione, dall'assemblea dei soci.

5. Membri

5.1. I membri dell'associazione sono:

- le persone fisiche o giuridiche che ne condividono gli scopi statutari e che versano una quota sociale annua stabilita dall'art. 11 cpv.1 letta o che offrono particolari prestazioni a giudizio del comitato:
- l'Associazione dei Cappuccini della Svizzera italiana e i singoli loro membri se ne fanno richiesta. I Frati sono esentati dalla tassa di partecipazione.

5.2. Tutti i membri hanno lo stesso diritto di voto all'assemblea.

5.3. Il mancato pagamento della quota sociale equivale alle dimissioni dall'associazione.

6. Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a. l'assemblea
- b. Il comitato
- c. I revisori

7. Assemblea

- 7.1. L'assemblea è formata da tutti i membri dell'associazione.
- 7.2. Si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno entro il mese di maggio per:
 - a. approvare la relazione annuale e il programma di attività presentato dal comitato
 - b. approvare il preventivo e il consuntivo presentati dal comitato, sentito il rapporto dei revisori
 - c. nominare il comitato alla scadenza del periodo di carica
 - d. Nominare i revisori
- 7.3. Un'assemblea straordinaria può essere convocata per iniziativa del comitato o su domanda di un quinto dei membri.
- 7.4. La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione personale ai membri da inviare almeno dieci giorni prima della data fissata. Per l'assemblea ordinaria la convocazione deve essere corredata del preventivo e consuntivo.
- 7.5. L'assemblea può deliberare validamente qualunque sia il numero dei membri presenti.
- 7.6. L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei membri presenti. Per le modifiche dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione è necessaria la maggioranza qualificata di due terzi dei presenti.
- 7.7. L'assemblea ha tutte le competenze che dal presente statuto non sono affidate ad altri organi.

8. Comitato

- 8.1. Il comitato è composto da un minimo di cinque a un massimo di undici membri e resta in carica quattro anni. Ogni membro è sempre rieleggibile. Sono membri di diritto del comitato il guardiano del convento e il responsabile delle attività della casa.
- 8.2. Il comitato designa nel suo seno il presidente, il vice-presidente; nomina inoltre il segretario, che può anche essere una persona estranea all'associazione.
- 8.4. Il comitato ha i seguenti compiti e competenze:
 - a. decide sull'ammissione di nuovi membri;
 - b. adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione dell'associazione secondo l'art. 3 del presente statuto;
 - c. nomina, per quanto necessario, commissioni consultive;
 - d. convoca l'assemblea;
 - e. presenta all'assemblea ordinaria la relazione annuale e il programma d'attività nonché il preventivo e il consuntivo.
- 8.5. Il comitato può fare spese non preventivate, senza chiedere l'approvazione dell'assemblea, per un importo massimo di fr. 1'000.
- 8.6. Il comitato può decidere in via di circolazione, per iscritto o per posta elettronica.

9. Revisori

I revisori sono due, restano in carica un anno e sono sempre rieleggibili.

10. Commissioni

Le commissioni nominate dal comitato hanno solo competenza consultiva. Delle commissioni deve far parte almeno un membro del comitato.

11. Finanze

11.1 I mezzi finanziari dell'associazione sono:

- a. le quote sociali dei membri di fr. 30 (trenta) annui
- b. I sussidi e le elargizioni di enti pubblici e di privati

11.2 Per i suoi impegni finanziari l'associazione risponde unicamente con il suo patrimonio.

12. Impegni verso terzi

L'associazione si impegna verso terzi tramite la firma a due del presidente e di un altro membro del comitato.

13. Scioglimento

In caso di scioglimento tutti i suoi beni saranno devoluti all'Associazione dei Cappuccini della Svizzera italiana, oppure a un ente al beneficio dell'esenzione fiscale che condivida gli ideali francescani.

14. Norme suppletorie

Per quanto non è prescritto dal presente statuto valgono le disposizioni degli artt. 6° ss. del CCS.

Faido, 13 ottobre 2022